



COMUNE DI BORGONE SUSA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D. Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Borgone Susa, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Borgone Susa alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, sono stabilite a partire dal 1 gennaio 2014, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF:

SCAGLIONI DI REDDITO COMPLESSIVO

Scaglione da 0 a 15.000 euro
Scaglione da 15.000 a 28.000 euro
Scaglione da 28.000 a 55.000 euro
Scaglione da 55.000 a 75.000 euro
Scaglione oltre 75.000 euro

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

aliquota 0,48%
aliquota 0,66%
aliquota 0,76%
aliquota 0,78%
aliquota 0,80%

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.

3. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.

4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 6 Esenzioni

1 L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 7.500,00.

2 Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 7.500,00 di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.

Art. 7 Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 8 Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D. Lgs. 471- 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9 Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento decorre dal 1.1.2014.